

REGOLAMENTO (CE) N. 136/96 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1996****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate appli-

cando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 13,07 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 9,15 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.